



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it  [gruppoveritas](#)  [@gruppoveritas](#)  [gruppoveritas](#)

Rif LLPP 186-23/GB/sub

Mestre, 14 marzo 2024

DETERMINA AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO IMPRESA DITADI MICHELE

Affidamento lavori di realizzazione impianto di ricarica veicoli ed impianto fotovoltaico su pensilina presso la sede Veritas Spa di via Porto di Cavergnago 99 a Mestre (VE). Codice CIG A03F51CC27. RIF. LLPP 186-23/GB/sub.

Il Responsabile Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal Direttore Generale della Società,

Premesso che

- con atto prot. n. 103965 del 21/12/2023 il Responsabile della Direzione Appalti e Approvvigionamenti autorizzava l'affidamento per l'esecuzione dei lavori di realizzazione dell'impianto di ricarica di veicoli e di impianto fotovoltaico su pensilina presso la sede Veritas Spa di via Porto di Cavergnago 99 a Mestre (VE) ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 36/2023 all'impresa Dogi Impianti snc, C.F./P. IVA 04597860271, con sede in Marghera (VE), per un importo complessivo di € 93.939,60 di cui € 3.659,60 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso come da preventivo datato 21/11/2023 rif. prot. 99278 del 04/12/2023;
- con nota prot. n. 103977 del 21/12/2023 veniva comunicato il suddetto affidamento alla ditta Dogi Impianti snc;
- il predetto affidamento si perfezionava in data 09/01/2024;
- l'appaltatore in data 26/02/2024 e successiva integrazione del 11/03/2024 ha chiesto l'autorizzazione ad affidare in subappalto le lavorazioni edili comprensive di scavi e utilizzo macchine di movimentazione terra, alla ditta DITADI MICHELE di Mira (VE), C.F. DTDML71R06L736E e P.IVA 03378380277, per un importo di € 10.670,40 di cui 410,40 euro per oneri per la sicurezza inclusi, IVA esclusa.
- l'appaltatore in fase di offerta aveva dichiarato di voler subappaltare, se necessario, le lavorazioni edili comprensive di scavi e utilizzo macchine di movimentazione terra, inerenti l'oggetto dell'appalto, entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente;
- che le opere oggetto dell'istanza di autorizzazione al subappalto del 26/02/2024 e successiva integrazione del 11/03/2024, corrispondono a quelle individuate dall'appaltatore in sede di offerta;
- che la prevalente esecuzione delle lavorazioni oggetto della categoria prevalente resta affidata all'appaltatore ai sensi dell'art. 119 comma 1 del D.lgs. 36/2023 s.m.i.;

atteso che

- tra l'appaltatore e il subappaltatore non sussistono forme di collegamento o controllo a norma

dell'articolo 2359 del codice civile;

- l'appaltatore ha prodotto la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023 come prescritto dall'art. 119, comma 4, del D.Lgs 36/2023, nonché dichiarazione attestante il possesso dei requisiti speciali di cui all'articolo 28, allegato II.12, del D.Lgs. 36/2023; in particolare ha prodotto la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione richiesti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata;
- l'appaltatore ha prodotto la dichiarazione del subappaltatore con cui assume gli obblighi previsti dall'art. 119 comma 12 primo periodo del D.Lgs. 36/2023;
- l'appaltatore ha prodotto la dichiarazione del subappaltatore resa ai sensi dell'art. 14 D.Lgs 81/2008;
- che il Responsabile del Progetto ha verificato il possesso, da parte dell'impresa subappaltatrice, dei requisiti di cui all'art. 90, comma 9 lettere a) e b) del D.Lgs. 81/2008;
- che, ai sensi dell'art. 119, comma 12, del D.lgs. 36/2023, il Responsabile del Progetto ha verificato che i costi della sicurezza e della manodopera sono corrisposti al subappaltatore senza alcun ribasso;
- che il Responsabile del Progetto ha altresì verificato che i prezzi relativi al contratto di subappalto garantiscono gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto;
- l'Appaltatore ha provveduto al deposito del contratto di subappalto e della documentazione inerente la ditta DITADI MICHELE di Mira (VE), C.F. DTDML71R06L736E e P.IVA 03378380277;
- è stato acquisito il certificato DURC dell'impresa subappaltatrice che risulta regolare;
- sono state avviate presso gli enti competenti le verifiche sulle dichiarazioni circa il possesso dei requisiti generali rese dal subappaltatore che sono risultate regolari;

Considerato che

- la ditta proposta come subappaltatrice risulta in possesso dei requisiti di idoneità tecnica, economica e morale.

Autorizza

- l'appaltatore ad affidare in subappalto alla ditta DITADI MICHELE di Mira (VE), C.F. DTDML71R06L736E e P.IVA 03378380277, per un importo di € 10.670,40 di cui 410,40 euro per oneri per la sicurezza inclusi, IVA esclusa, opere riconducibili alla categoria prevalente OS 30, così come meglio descritte nel contratto di subappalto che qui si richiama integralmente precisando che:



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it  [gruppoveritas](#)  [@gruppoveritas](#)  [gruppoveritas](#)

- l'appaltatore è obbligato al rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 anche per i pagamenti corrisposti ai subappaltatori e subfornitori e che tutti i relativi pagamenti dovranno riportare nella causale il codice CIG A03F51CC27;
- vista l'espressa clausola di rinuncia inserita nel contratto di subappalto, non si procederà al pagamento diretto del subappaltatore; in questo caso entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, l'appaltatore ha l'obbligo di trasmettere al RUP copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate;
- prima dell'inizio dei lavori l'appaltatore deve integrare la tabella di cantiere con il nominativo del subappaltatore, in ossequio a quanto previsto dall'art. 119, comma 15 del D.Lgs. 36/2023;
- il subappaltatore, tramite l'appaltatore, è tenuto a trasmettere all'ufficio di Direzione Lavori la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali inclusa la Cassa Edile ove presente, assicurativi e antinfortunistici;
- ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. u) del D. Lgs. 81/08 l'appaltatore è tenuto a munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. In ottemperanza all'art. 5 della L. 136/2010 la tessera di riconoscimento, inoltre, deve contenere anche la data di assunzione e gli estremi dell'autorizzazione al subappalto;
- Di procedere alle pubblicazioni ai fini della trasparenza disposte dall'art. 28 del D.Lgs. 36/2023.

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI
Dott.ssa Laura Meggiorato

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.

